

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE'

Regione Autonoma Valle d'Aosta



regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2013
in vigore dal 01.01.2013

articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Gressoney-La-Trinité, del Tributo sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dalla Legge Regionale 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la Legge Regionale 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

articolo 2

Istituzione del tributo sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su servizi, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

articolo 3

Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione standard applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

articolo 4

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti.
2. Il gettito introitato a seguito dell'applicazione della maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, è riservato esclusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lett. C) del D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013 ed è assicurato al bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

articolo 5

Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.
3. L'importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, ove applicato.

articolo 6

Decorrenza del tributo sui servizi

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

articolo 7

Esclusioni e agevolazioni

1. Le esclusioni, esenzioni e agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, fatta eccezione per le riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, ovvero l'avvio autonomo allo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 14, commi 17 e 18 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico e all'avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.

articolo 8

Riscossione del tributo sui servizi

1. La riscossione del tributo sui servizi è effettuata direttamente dal Comune, nell'ambito dell'atto emesso ai fini della riscossione del tributo comunale sui rifiuti.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la riscossione della maggiorazione sui servizi avviene mediante versamento in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 14 maggio 2013.

articolo 9
Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.
2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l'importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti.

articolo 10
Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo, ovvero a titolo di tributo sui rifiuti, per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

articolo 11
Funzionario responsabile

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

articolo 12
Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

articolo 13
Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

---ooOoo---

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2013, divenuta
esecutiva in data 29.11.2013*

Il Segretario
Cinzia BIELER

---ooOoo---